

F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13(Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che i con D.G.C. n. 185 del 19.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., veniva disposto:
(omissis)

-che questo Comune a mezzo del Sindaco, Rag. Francesco Leoni, relativamente a quanto sopra, con **nota prot.9871 del 13.11.2019**, testualmente riscontrava:

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE																				
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO																				
Codice	Regione	Provincia	Comune	Gestione	Viabilità			Inventario	Importo		Dichiarazione di Capacità Operativa (D/C/O)	Dichiarazione di Disponibilità Finanziaria e valore di Parti Programmati dall'Ente Gestore (D/F/O)		Dichiarazioni economico finanziarie		Dichiarazioni tempi di attuazione				
					Strada	Prog. In	Prog. Fin.		Importo Lavori da Programmi Approvati	Importo finanziato mediante quote del Piano di regolamenti		Richiesta di Accesa a Fondi Regionali (D/R/O)	Importo Finanziato dall'Ente Gestore (G)	Importo Finanziato dalla Regione (R)	Previsione (gg)	Conteggiato autorizzazioni previste da legge e Approvazione (gg)	Appalto (gg)	Lavori (gg)		
SCAP16001	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Bocchetta"	0+000	2+800	3	SC "Bocchetta"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+800	€ 800.000	€ 1.183.600	0	NO	0	€	1.183.600	30	25*	25**	120
SCAP16002	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Avena-Croci"	0+000	3+000	3	SC "Avena-Croci"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+000	€ 570.000	€ 917.200	0	NO	0	€	917.200	30	25*	25**	120
SCAP16003	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Vallaccia"	0+000	2+100	3	SC "Vallaccia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+100	€ 200.000	€ 414.200	0	NO	0	€	414.200	30	25*	25**	60
SCAP16004	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Maschia"	0+000	8+700	3	SC "Maschia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 8+700	€ 400.000	€ 769.340	0	NO	0	€	769.340	30	25*	25**	100
SCAP16005	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Galcio"	0+000	0+250	3	SC "Galcio"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+250	€ 90.000	€ 207.130	0	NO	0	€	207.130	30	25*	25**	60
SCAP16006	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Ticchio"	0+000	2+400	3	SC "Ticchio"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+400	€ 400.000	€ 739.750	0	NO	0	€	739.750	30	25*	25**	100
SCAP16007	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Orsini-Noccia"	0+000	1+700	3	SC "Orsini-Noccia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+700	€ 360.000	€ 310.695	0	NO	0	€	310.695	30	25*	25**	75

* indicative non esaustive, vincolo idrogeologico (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016), vincolo paesistico-ambientale (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016), rilascio autorizzazione sismica (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.394 del 19.09.2016)

** indicative non esaustive, si considerano escluse le tempistiche derivanti da adempimenti non dipendenti da questo ente (es. affidamento tramite Stazione Unica Appaltante, ecc)

Ascoli Piceno, il 13/11/2019

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

Dove quindi, ed in particolare, il Sindaco Rag. Francesco Leoni, dichiarava la "Capacità operativa" e quindi di poter attuare direttamente gli interventi di cui sopra (cfr. prima colonna delle "Dichiarazioni economico finanziarie"), a condizione di potersi avvalere delle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale Comune di Roccafluvione a realizzare i suddetti interventi (cfr. seconda e terza colonna delle "Dichiarazioni economico finanziarie");
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.8 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

05)-INDICA (RE):

-per quanto in narrativa riportato, che per le attività emergenziali e di ricostruzione pubblica e privata, conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, il personale del c.d. "Ufficio Sisma", dovrà essere ripartito e collocato come di seguito riportato:

(omissis)

a3)-FASE DI EMERGENZA (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016) gestite dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, composto da:

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Dott. Ing. Teodorico Centobuchi;

(omissis)

06)-DARE ATTO:

-che il sopradescritto c.d. "Ufficio Sisma", dovrà tenere in debito conto la priorità derivanti in particolare delle attività di pronto ripristino della viabilità in condizioni di emergenza nazionale, (a3)-FASE DI EMERGENZA) di cui:

(omissis)

VISTA:

-il "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016" (e 2017) art.4 OCDPC 408/2016 ed art.3 OCDPC 475/2017 **6° Stralcio** e successive rimodulazioni;

-la nota del Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 Ing. Fulvio Soccodato, prot.691976 del 04.12.2019, acclarata al protocollo comunale al n.10573 del 05.12.2019, con la quale veniva testualmente riportato:

"(...) Si chiede pertanto di dare immediato avvio alle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita, anche in anticipazione, dal fondo per la Gestione Emergenziale per tramite della Regione.(...)";

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.21 del 17.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva preso atto della suddetta comunicazione ANAS;

VISTO:

-che con nota prot.1704 del 21.02.2020, al fine di procedere con la predisposizione dei progetti e l'esecuzione degli interventi delle criticità individuate dal 6° stralcio, venivano comunicati all'A.N.A.S. S.p.A. i dati relativi al titolo definitivo dell'opera, il codice CUP ed il nominativo del R.U.P. per ogni intervento e/o progetto unitario;

DATO ATTO:

- che con D.G.C. n.39 del 05.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di approvare lo "Studio di fattibilità", acclarato al protocollo n.1973 del 02.03.2020, inerente l'intervento «Comune di Roccafluvione-Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Osoli-Noscia"», con il seguente quadro economico:

S.C. "OSOLI-NOSCIA"

	Importi parziali	Importi totali
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
Importo dei lavori (a misura)	160.000,00	

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

di cui		
A1)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	6.400,00	
A2)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	80.000,00	
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	153.600,00	
TOTALE LAVORI		160.000,00
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1) I.V.A. lavori 22%	35.200,00 €	
2) Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	
3) I.V.A. 10 % su 2)	0,00 €	
4) Rilievi, accertamenti e indagine a cura della stazione appaltante	0,00 €	
5) Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	0,00 €	
6) I.V.A. 22% su 4)+5)	0,00 €	
7) Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze	0,00 €	
8) Imprevisti	13.583,54 €	
9) Accantonamenti di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs.n.163/2006, in forza dell'art.16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
10) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	
11) Spese tecniche generali (Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza Progettazione ed Esecuzione)	16.099,67 €	
12) Cnpaia 4% su 11)	643,99 €	
13) Spese tecniche per prestazioni geologiche	1.472,84 €	
14) Cnpaia 2% su 13)	29,46 €	
15) I.V.A. 22% su 11)+12)+13)+14)	4.014,11 €	
16) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% (€ 9.800,00) dell'importo lavori (€ 490.000,00)	640,00 €	
17) Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% (€ 9.800,00) dell'importo lavori (€ 490.000,00)	2.560,00 €	
18) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
19) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
20) Spese strumentali di cui all'art. 23, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
21) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (non dovuto ai sensi della Delibera ANAC n.359 del 29.03.2017)	0,00 €	
22) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 490.000,00)	240,00 €	
23) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	
24) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.25 co.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
25) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera ove prescritto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00 €	
26) Cnpaia 4% su 25)	120,00 €	
27) I.V.A. 22% su 25)+26)	686,40 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		78.290,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
		238.290,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

TENUTO CONTO:

-della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

-40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

-60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

-105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

(omissis)

VISTO:

-l'art.5(Deroghe) comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26 agosto 2016, nel quale è testualmente riportato:

"3. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. (...).”;

RAVVISATO:

-doversi procedere all'immediato avvio delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

TENUTO CONTO:

-che l'art.50-bis(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) commi 1 e 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., testualmente prevede:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

(omissis)

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

-che in applicazione del suddetto comma 2, il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.6 del 28.11.2016, disponeva in ordine alle:

"Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016";

CONSIDERATO:

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.885295 del 15.12.2016, acclarata al protocollo comunale al n.11244 del 16.12.2016, ad oggetto: "Autorizzazione all'assunzione di.2 unità di personale" in sintesi, testualmente comunicava:

"(...)Ti comunico che le unità che la Tua amministrazione può assumere sono complessivamente pari a 2. Lascio a te l'individuazione dei profili professionali che debbono coincidere con quelli indicati nell'evidenziazione dei fabbisogno, ciò in quanto comunque il numero delle unità che la Tua amministrazione è autorizzata ad assumere è inferiore rispetto a quello dichiarato come necessario." (quattro)

(omissis)

DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.12 del 31.03.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36) la vincitrice (concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) nella persona di Dott. Ing. SILVI Danila (...)"

(omissis)

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.24 del 08.06.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

massimo di 36) *la vincitrice* (concorso per Istruttore area amministrativa-Cat.C1) *nella persona di ROMANELLI Simona (...)*"

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.22 del 04.05.2017, disponeva in ordine alle:

"Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189."

CONSIDERATO:

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.457701 del 18.05.2017, acclarata al protocollo comunale al n.4018 del 19.05.2017, ad oggetto: *"Autorizzazione assunzione unità di personale"* in sintesi, testualmente comunicava:

(omissis)

"Al riguardo Provincia di Ascoli Piceno ha manifestato la propria rinuncia all'assegnazione delle ulteriori 7 unità in favore dei Comuni della stessa amministrazione provinciale. Faccio presente pertanto che ciascuna amministrazione in indirizzo può procedere alle assunzioni di cui all'allegato alla presente."

-che a questo Comune veniva autorizzata una ulteriore unità di personale;

DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.30 del 21.07.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-*DI ASSUMERE* (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36 - scorrimento graduatoria del concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) *nella persona di Dott.Ing. CENTOBUCHI Teodorico (...)*"

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.8 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**INDICA (RE):**

-per quanto in narrativa riportato, che per le attività emergenziali e di ricostruzione pubblica e privata, conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, il personale del c.d. "Ufficio Sisma", dovrà essere ripartito e collocato come di seguito riportato:

(omissis)

a3) -FASE DI EMERGENZA (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016) gestite dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, composto da:

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Dott. Ing. Teodorico Centobuchi;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che l'art.2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vicecommissari) comma 2-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., testualmente dispone:

"2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all' articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall' articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,

affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall' articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.”;

-che l'art.14 (Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., testualmente dispone: “4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n.50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2 -bis, del presente decreto.”

-che l'art.2-bis (Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 e ulteriori misure in favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) comma 19, del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, testualmente recita:

“In deroga alle previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, le attività di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Fermo restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”

-che l'art.1 (Oggetto e ambito di applicazione), comma 3 della L.R. 02.08.2017, n.25, che testualmente prevede:

“3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale vigente comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l'ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.”;

(per quanto riguarda il personale dipendente):

ACCERTATO:

-che con decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

CONSIDERATO:

-che il suddetto “funzionario” oltre ai suindicati servizi (opere pubbliche e patrimonio):

-assume anche la responsabilità dell'Ufficio Espropri (cfr.D.G.C. n.160/2003);

-è “incaricato dei procedimenti riferiti alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate” (cfr.D.G.C. n.54 del 26.04.2008);

-è “datore di lavoro” con le molteplici attività ed enormi responsabilità cui lo sottopone il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.e i (cfr. D.G.C. n.33 del 05.03.1999);

CONSIDERATO altresì:

-che il suddetto “funzionario”, ai fini del “Piano Comunale di Emergenza”, approvato con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, e s.m.i., assume all'interno del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) le seguenti funzioni con relative responsabilità:

04) -Materiali e mezzi: Il funzionario preposto ha il compito di assicurare il censimento e la gestione delle risorse comunali, la tenuta del magazzino, l'aggiornamento del database, l'aggiornamento dei fornitori (ditte e privati), il reperimento di materiali e mezzi per l'emergenza, ecc.;

06) -Censimento danni, persone, cose (relativamente a tutto il patrimonio comunale): Permette di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

calamitoso e per determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: (...) edifici pubblici (...) infrastrutture pubbliche (...). Tale funzione sarà coordinata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; il censimento dei danni potrà essere fatto con l'ausilio di squadre di tecnici (...) di altre Amministrazioni (Provincia, Comunità Montana, Regione ecc.) coadiuvati all'occorrenza da liberi professionisti che operano nel territorio.", nonché quella relativa a:

07)-Strutture operative locali e viabilità: Il responsabile della predetta funzione, possibilmente relativo alla polizia locale, dovrà coordinare le componenti locali preposte a questo servizio (Vigili Urbani, Volontariato, VV.FF., Forze di Polizia locali), anche con l'eventuale contributo di organizzazioni di Volontariato, con particolare riguardo alla viabilità, inibendo il traffico nelle zone a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi."

CONSIDERATO inoltre:

-che il suddetto funzionario a far data dal 24 agosto 2016 e senza soluzione di continuità è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, in tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza e di ricostruzione derivante dai sismi di cui trattasi;

-che il suddetto funzionario a far data dal 16 gennaio 2017 altresì, è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, a tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza, attivato dal Sindaco, per le eccezionali nevicate che hanno interessato il sud delle Marche ed in particolare il territorio comunale;

DATO ATTO:

-che, come facilmente desumibile, detta figura risultante oberata e gravata di molteplici e complessi compiti e responsabilità istituzionali, non appare opportuno gravarla anche delle attività inerenti "la progettazione di interventi di manutenzione e/o di nuove opere", in quanto la suddetta struttura (composta da una sola unità) oltre a non poter effettuare con celerità detti adempimenti, non è inoltre dotata della necessaria strumentazione tecnica e software;

-che il servizio tecnico di cui trattasi (servizi di architettura e ingegneria inerenti "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. <Osoli-Noscia>") non può rientrare nelle competenze del geometra, bensì dell'ingegnere e pertanto "indisponibile" per la fase di progettazione;

(per quanto riguarda il personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i.)

ACCERTATO:

-che l'ing.SILVI Danila (assunta con determina n.12/2017) è assegnata:

a)-per la fase di emergenza sisma "**a3)-FASE DI EMERGENZA**" (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016)" al Servizio OO.PP. e Patrimonio;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio OO.PP. e Patrimonio;
-che l'ing.CENTOBUCHI Teodorico (assunto con determina n.30/2017) è assegnato:

a)-per la fase di emergenza sisma "**a3)-FASE DI EMERGENZA**" (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016)" al Servizio OO.PP. e Patrimonio;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata;

DATO ATTO:

-che il suddetto personale, come sopra impiegato, oltre ai molteplici adempimenti inerenti la "ricostruzione pubblica" (Ing.SILVI Danila) e "ricostruzione privata" (Ing.CENTOBUCHI Teodorico) è tutt'ora oberato negli adempimenti e procedure relative alla "fase di emergenza" (messa in

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sicurezza immobili e infrastrutture nonché tutti gli adempimenti e attività conseguenti alle n.19 "zone rosse" individuate sul territorio comunale con Ordinanza sindacale n.207 del 14.11.2016);

-che, come facilmente desumibile, dette figure risultano notevolmente oberate ed inoltre questo Comune non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software, indispensabile all'esecuzione del servizio tecnico di cui trattasi;

-che, in conseguenza a quanto sopra, dette figure risultano "indisponibili" alla esecuzione del servizio tecnico dell'intervento di che trattasi;

ACCERTATO:

-che risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per la predisposizione del progetto (...), in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 , purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i.)

DATO ATTO:

-che l'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46."

VISTA IN PARTICOLARE:

-la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

TENUTO CONTO:

-che per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni di cui al suddetto comma, non possono essere espletate "dall'ufficio tecnico di questo Comune";

-che allo stato attuale, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

DATO ATTO:

-la nota del Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 Ing. Fulvio Soccodato, prot.691976 del 04.12.2019, acclarata al protocollo comunale al n.10573 del 05.12.2019, con la quale veniva testualmente riportato:

"(...)Si chiede pertanto di dare immediato avvio alle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita, anche in anticipazione, dal fondo per la Gestione Emergenziale per tramite della Regione.

(omissis)

Si evidenzia, inoltre, che codesto Ente attuatore dovrà trasmettere i progetti esecutivi degli interventi, già validati dal Responsabile del Procedimento, per la verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del Programma (...)";

CONSIDERATO:

-che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitario, ancora in vigore;

-che nello svolgimento dell'incarico in argomento, l'operatore economico invitato dovrà garantire il rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore al fine di evitare il potenziale danno alla salute pubblica a causa della diffusione dell'infezione da COVID-19;

VISTO:

-l'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.”;

-l'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi 1 e 6 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., che testualmente dispone:

“1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». (...) (omissis)

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.”;

-l'art.3(Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche) dell'O.C.S.R. n.33 dell'11.07.2017, e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni relative al servizio tecnico inerente “Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione” dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, è stimata in circa € 19.425,08, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

-che l'incarico del servizio d'ingegneria e architettura di che trattasi dovrà riguardare:

FASE A) • Progettazione (art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.):

a1)-predisposizione progetto “esecutivo” di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 e artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

a1.a)-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

a1.b)-adempimenti di competenza ai fini della “verifica del progetto esecutivo” di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle “Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>” approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

a1.c)-adempimenti di competenza ai fini della “validazione del progetto esecutivo” di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle “Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>” approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

a2)-tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa, inerente la fase di progettazione, verifica e validazione del progetto;

FASE B) • Esecuzione dei lavori (articoli 101, commi 3 e 4 e 111 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; D.M.I.T. 07.03.2018, n.49 - articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza degli articoli 102 comma 8 e 216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

b1)-funzioni e compiti nella fase preliminare; (articoli 4 e 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b2)-funzioni e compiti in fase di esecuzione; (articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b3)-funzione e compiti al termine dei lavori; (articolo 12 D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b4)-controllo tecnico, contabile e amministrativo; (articoli 101 commi 3 e 4 102 e 111 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; articoli 13, 14 e 15 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49; articoli 4,6, 16, 17, 18, 19 e 27 del D.M. 19.04.2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici")

b5)-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b6)-certificato di regolare esecuzione; (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza degli articoli 102 comma 8 216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei lavori di:

«Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Osoli-Noscia"»

RITENUTO:

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

VISTI:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.";

-che l'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente prevede: "1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.";

VISTO:

-l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, che testualmente recita:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;"

TENUTO CONTO:

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro", sub-paragrafo 1.3.1, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti: <Indirizzi generali

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018, che testualmente dispone:

"1.3 Affidamento di incarichi di importo inferiori a 40.000 euro

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.";

CONSIDERATO:

-che l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DATO ATTO:

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, POSSONO procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

VISTA IN PARTICOLARE:

-la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016)-DEROGHE", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1.Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70. 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza

del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

(omissis)

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;

[X]-Servizi;

[]-Forniture;

pertanto:

[]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:

()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; (cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione; (cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;* (cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

()-risultano inadeguate rispetto alle necessità dell'ente in quanto: (cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

- ()-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;
(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Detremina ANAC n.11/2015)
- ()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

DATO ATTO:

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione dell'intervento di ripristino della viabilità della strada in argomento, per le finalità di cui all'art.15-ter (*Misure urgenti per le infrastrutture viarie*) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., all'affidamento diretto dell'incarico di "Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione" dell'opera in argomento, nonché gli incarichi che questa stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

TENUTO CONTO:

-che l'art.24 (*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*), comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., che testualmente dispone:

"8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.";

-del D.M.della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

CONSIDERATO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:
a)-del "Costo complessivo dell'opera" stimato, pari ad € 160.000,00 (cfr."Studio di fattibilità" approvato con D.G.C. n.39/2020);
b)-delle "prestazioni da affidare"; (Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione); scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 19.425,08 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

TENUTO CONTO:

-che in applicazione di quanto sopra, con nota di questo Comune prot.10016 del 14.11.2020, si invitava l'O.E. Ing. Salvatore Musella a rimettere:
"(...)offerta economica, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente invito, alle condizioni che seguono:(...) 3.1)-Oggetto dell'affidamento: Servizio ingegneria e architettura relativo alla progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione inerente: Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - Stralcio 6 - S.C. Osoli-Noscia nel Comune di Roccafluvione - SCAP 16801(...)"

CONSIDERATO:

-che con nota trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.10059 del 17.11.2020, l'Ing. Salvatore Musella, rimetteva:
1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5, 80 e 83 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

3)-Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

DATO ATTO:

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 1 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

a)-Circa i requisiti di ordine generale: (art.6.2 "Lettera d'invito") (art.80 D.Lgs. n.80/2016)

(omissis)

a.a)-Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento, singolarmente elencati alla predetta lettera a), alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

a.b)-Di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) (art. 80 comma 5 lett. i)

Oppure

-Di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

(solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria)

a.c.1)-di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8, del D.M. n.263/2016;

(per tutti)

a.c.2)-Di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

a.d)-L'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

a.e)-Di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 24 , comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

a.f)-Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

a.g)-Di aver adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a.h)-Di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.

(omissis)

b)-Circa i requisiti di idoneità professionali: (art.6.3 "Lettera d'invito") (articoli: 24 co.5 e 83 co. 1 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120; art.1 D.M.I.T. 02.12.2016, n.263)

b.a)-di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M.I.T. 02.12.263;

b.b)-di essere in possesso di laurea in ingegneria;

b.c)-di essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti;

b.d.1)-[X]-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

b.d.2)-[]-di aver formulato richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

b.e)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017 e dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017 e dall'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018;

(omissis)

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente si obbliga:

(omissis)

-ad assumere il servizio d'ingegneria e architettura afferente la progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione, nonché di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione degli: "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - Stralcio 6 - S.C. Osoli-Noscia nel Comune di Roccafluvione - SCAP 16801".

con il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 19.425,08	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,) In cifre: 25,25% in lett.: (venticinque,venticinque%)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: 14.520,25 € in lett.: quattordicimilacinquecentoventi,25
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. MSLSVT83E25F799D

P.IVA 00931580948".

CONSIDERATO:

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari strettamente connessi, relativo alla "Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - 6° stralcio - S.C. «Osoli-Noscia»", come da offerta dell'Ing. Salvatore Musella, assomma ad € 14.520,25, oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 25,25% su corrispettivo a base di gara;

VISTO:

-le Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali" che testualmente riporta:

"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti."

VISTO:

-l'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO:

-che l'art.80(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5."

VISTO:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi: 7, 9, 13, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata **ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.**

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto del servizio di Ingegneria e architettura relativo a "Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - 6° stralcio - S.C. «Osoli-Noscia»" all'O.E. Ing. Salvatore Musella, con sede in Via E. Mari n.6, 63100, Ascoli Piceno (AP), per un importo contrattuale di € **14.520,25** oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 25,25% su corrispettivo a base di gara;

DATO ATTO:

-che la spesa di € 14.520,25 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato a valere sul Fondo per la Gestione Emergenziale post sisma 2016 (D.L. 17.10.2016 n.189, convertito in L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.) per il tramite della Regione competente territorialmente;

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 del 11.10.2017, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

VISTO infine:

-lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;
-il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01) -PRENDERE ATTO:

-della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

-40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

-60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

-105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

(omissis)

02) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.24(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i.;

-del D.M.della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

03) -PRENDERE ATTO che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:

a)-del "Costo complessivo dell'opera" stimato, pari ad € 160.000,00 (cfr."Studio di fattibilità" approvato con D.G.C. n.39/2020);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione); scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 19.425,08 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

04) -PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.10016 del 14.11.2020, si invitava l'O.E. Ing. Salvatore Musella a rimettere:

"(...)offerta economica, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente invito, alle condizioni che seguono:(...) 3.1)-Oggetto dell'affidamento: Servizio ingegneria e architettura relativo alla progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione inerente: Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - Stralcio 6 - S.C. Osoli-Noscia nel Comune di Roccafluvione - SCAP 16801(...)";

05) -PRENDERE ATTO

-che nello svolgimento dell'incarico in argomento, l'operatore economico invitato dovrà garantire il rispetto di quanto disposto dalle norme in

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

vigore al fine di evitare il potenziale danno alla salute pubblica a causa della diffusione dell'infezione da COVID-19;

06) -PRENDERE ATTO che con nota trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.10059 del 17.11.2020, l'Ing. Salvatore Musella, rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5, 80 e 83 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

3)-Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente si obbliga:

(omissis)

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente si obbliga:

(omissis)

-ad assumere il servizio d'ingegneria e architettura afferente la progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione, nonché di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione degli: "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - Stralcio 6 - S.C. Osoli-Noscia nel Comune di Roccafluvione - SCAP 16801".

con il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 19.425,08	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,) In cifre: 25,25% in lett.: (venticinque,venticinque%)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: 14.520,25 € in lett.: quattordicimilacinquecentoventi,25
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. MSLSVT83E25F799D

P.IVA 00931580948".

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari strettamente connessi, relativo alla "Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - 6° stralcio - S.C. «Osoli-Noscia»", come da offerta dell'Ing. Salvatore Musella, assomma ad € 14.520,25, oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 25,25% su corrispettivo a base di gara;

07) -PRENDERE ATTO:

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;

-in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., -le Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "4. L'affidamento e

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

-dell'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

08) -PRENDERE ATTO:

-che, per quanto concerne "il possesso da parte sua (operatore economico) dei requisiti di carattere generale", lo stesso, ai nn. a.a), a.b), a.c.2), a.d), a.e), a.f), a.g) e a.h) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

a.a)-Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento, singolarmente elencati alla predetta lettera a), alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

a.b)-Di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) (art. 80 comma 5 lett. i)

Oppure

-Di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

(omissis)

a.c.2)-Di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

a.d)-L'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

a.e)-Di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 24 , comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

a.f)-Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

a.g)-Di aver adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a.h)-Di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.

(omissis)

-che per quanto concerne "il possesso dei requisiti tecnico-professionali", l'"operatore economico" ai nn. b.a), b.b), b.c), b.d) e b.e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

b.a)-di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M.I.T. 02.12.263;

b.b)-di essere in possesso di laurea in ingegneria;

b.c)-di essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti;

b.d.1)-[X]-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

b.d.2)-[]-di aver formulato richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

b.e)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017 e dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017 e dall'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018;

(omissis)

09) -PRENDERE ATTO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.54 del 20-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*) comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.31(*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.36(*Contratti sotto soglia*) comma 2 lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

10) -PROCEDERSI all'affidamento diretto del servizio di Ingegneria e architettura relativo a "Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - 6° stralcio - S.C. «Osoli-Noscia»" all'O.E. Ing. Salvatore Musella, con sede in Via E. Mari n.6, 63100, Ascoli Piceno (AP), per un importo contrattuale di € **14.520,25** oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 25,25% su corrispettivo a base di gara;

11) -PRENDERE ATTO dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*), commi 7, 9, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

12) -DARE ATTO che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone: " **per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...)**;

13) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

14) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. **Z822F3B6E5**;

15) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.6-bis(*Conflitto di interessi*), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;

-dell'art.42(*Conflitto di interesse*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.7(*Obbligo di astensione*) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

16) -DARE ATTO che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

17) -DISPORRE la "verifica del possesso dei prescritti requisiti" in capo all'aggiudicatario, ai fini dell' "efficacia" dell'aggiudicazione;

18) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*), commi: 8 ultimo periodo, e 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 14.08.2020, n.104;

19) -POTERSI PROCEDERE, trattandosi di "intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 - 6° stralcio - S.C. "Osoli-Noscia" di cui all'art.15-ter del D.L.17.10.2016, n.189 convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., ultima con D.L.16.07.2020, n.76 convertito in L.11.09.2020, n.120, e pertanto "ipotesi" per cui appare "ammessa l'esecuzione d'urgenza";

20) -PRENDERE ATTO, dell'art.36 (*Contratti sotto soglia*) comma 2 lett.a), ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito in L. 11.09.2020, n.120, che testualmente recita:

"La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";

21) -DARE ATTO:

-che la spesa di € 14.520,25 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato a valere sul Fondo per la Gestione Emergenziale post sisma 2016 (D.L. 17.10.2016 n.189, convertito in L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.) per il tramite della Regione competente territorialmente (cfr. punto 1.3 della Relazione di Sintesi 6° stralcio ANAS);

22) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(Impegno di spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

-dell'art.13(L'Impegno della spesa) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

23) -IMPUTARE la spesa di € 14.520,25 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, nel modo seguente:

Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019
2	08.01.2.05.99.99.999	2673	Interventi di messi in sicurezza viabilità strade ANAS-6° Stralcio-S.C. Osoli-Noscia	€ 238.290,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4[^] Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Roccafluvione li 24-11-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott.Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.